

Rifondazione nel 1167 di due eremitaggi: da un transunto, giudizio di p° appello del 1452

di SALVATORE CORSO

Tra i documenti riportati dagli storici ericini, solo nella *Cronica d'Erice oggi Monte San Giuliano e trattari vari del M. Rev. Pre M. Bonaventura Provenzani ericino* trattato II 1671, manoscritto della Biblioteca Comunale, si rinviene per intero un transunto di un *Privilegium* che il Cordici (1586-1666) ignora sebbene ne riporti stralci fuori dal contesto, come pure il Carvini (1644-1701) che dal Provenzani esplicitamente trascrive, senza accennare al transunto (1). Non se ne distacca il Castronovo (1814-1893), anche se afferma che una copia del *Privilegium* era allegata ad una scrittura di due testimoniali del 3 agosto 1620 tra le carte dell'Archivio della Corte Foranea (2). Affermazione che, per ingiuria del tempo, manomissioni e riordino di quelle, non può, purtroppo, essere suffragata da alcuna prova. Piuttosto lo stesso Castronovo lascia intendere, in ogni caso, dalla errata trascrizione della data del transunto e dalla storpiatura del nome del notaio, che la copia non dovesse essere dissimile da quella fornita dal Provenzani (1602-1681), se non proprio una trascrizione a cui, a brani, attinge, più o meno direttamente (3).

Con tutto ciò concorda la particolare attenzione riconosciuta al Provenzani nei confronti della documentazione ecclesiastica, parte della quale di prima mano (4). Sicchè si può ragionevolmente arguire, anche da particolari descrittivi sulla fonte a cui lega il documento, che di tale transunto venne a conoscenza sia consultando l'archivio sia intrattenendosi con i Padri del Convento di San Francesco di Paola, ai suoi tempi ancora fiorente ai piedi del Monte (5).

Nella sua *Cronica*, infatti, al cap. IV, *Del Convento e Chiesa de' Padri di S. Francesco di Paola*, dopo aver richiamato le motivazioni del trasferimento dei Padri da una Cappelletta nelle saline di Trapani, precisa che si stanziarono *ove era una Chiesetta antichissima sotto titolo de' Santi Placido e Blasio dotata assai bene come si vede da un Privilegio di concessione di certe possessioni transuntato e trascritto in piedi del capitolo* (6).

Nè a caso qui ha inserito il documento, sul quale ritorna al cap. XVI *Della Chiesa di Tutti Santi hoggi detta di Sant'Andrea* e al Cap. XVII *Della Chiesa de' Santi Placido e Blasio adesso Convento de' Padri di San Francesco di Paola*, le due Chiese interessate, nella cui trattazione sarebbe risultato più pertinente, come praticato dagli storici che non l'avevano integro fra le mani. Conferma di esserne stato depositario da parte dei Padri si può dedurre tanto dal tono quanto da una citazione della *Cronica* del Convento, alla quale deve avere attinto per le notizie e per il documento sulla preesistente Chiesa de' Santi Placido e Blasio. (7)


Parte integrante del cap. 4, il documento reca un'intestazione: **Transumptum Privilegij concessionis terrarum Ecclesiarum Sanctorum omnium, et Andreae extra menia civitatis Montis S.ti Juliani et Sanctorum Placidi, et Blasii per felicem recordationem quondam Serenissimi Domini Regis Guglielmi Boni in Anno 1167. quae Ecclesia Sanctorum Placidi et Blasii hodie est effecta conventualis S.ti Francisci de Paula in Territorio huius Civitatis Montis.** Intestazione che non appartiene nè al transunto nè al Privilegio, come si rileva dai riferimenti contemporanei oltre che dal tenore del testo (8).

Avvalora la singolarità della trasmissione il Cordici il quale, dichiarando candidamente di non aver trovato nell'archivio cittadino nè il diploma, ossia il Privilegio, da cui altrove estrae un brano, nè l'altro diploma di Markwald d'Anweiler, solamente citato, suppone che verosimilmente *habbiano restato alla corte dell'imperadore* (9). Si approntava così quella autorevole chiave di lettura del Privilegio, denominato diploma e accomunato all'altro, secondo la quale ambedue venivano qualificati come atti civili di delimitazione territoriale, per essere stati nominati e confermati dal Privilegio di Federico II del 1241, dove alle libertà ed al possesso di terre si aggiunse la donazione di quattordici casali con la descrizione dei nuovi confini solo per il vastissimo territorio ora incorporato, stante che le terre menzionate nel diploma del 1167 e nell'altro risultavano pacifico dominio della Città del Monte (10). Interpretazione, questa, avallata dal *Liber Privilegiorum*, iniziato nel 1604, che si apre con il Privilegio di Federico II del 1241, custodito e pure transuntato gelosamente come il più antico (11).

All'ambito più strettamente religioso, seppure dagli ampi risvolti civili, nel 1638 l'aveva ricondotto invece il Pirri, lo storico ecclesiastico siciliano che riprendeva la notizia dal Cordici, a torto attribuendogli la certezza della conservazione del Privilegio del 1167 nell'archivio cittadino. Gli era consentito dalla dimestichezza con altra documentazione della Regia Cancelleria, dalla quale aggiungeva l'avvenuto accorpamento dei benefici delle Chiese di Sant'Andrea e di San Placido, uniti a quelli di Santa Maria dei Greci e di San Lorenzo di Trapani, conoscendo da altra fonte il contenzioso e il sito *locum Blasii* del convento di San Francesco di Paola (12).

Con la trascrizione del transunto e del Privilegio ivi contenuto, il Provenzani, quindi, ripropone la sfera ecclesiastica come consegnataria e soggetto dei passaggi intervenuti, aggiudicandosi il merito di chiarirne il valore e le implicazioni storiche. Per cogliere le quali sarà opportuno, dopo una lettura immediata del documento, procedere secondo la duplice ripartizione propria di un transunto dove il Privilegio è incastonato.

Analisi che, diffondendo un testo inedito nella sua integrità (13), tenti ulteriori accostamenti per la conoscenza del territorio in prospettive di più ampio respiro.



Inizio del Transumptum, f. 99 del manoscritto di B. Provenzani

I

Transumptum Privilegij concessionis terrarum/ ecclesiarum Sanctorum omnium, et Andreae extra/ menia Civitatis Montis Sancti Iuliani et Sanctorum/ Placidi, et Blasij per felicem recordationem quondam Serenissimi/ Domini regis Guglielmi Boni in Anno 1167/ quae Ecclesia Sanctorum Placidi et Blasij hodie est/ effecta conventualis Sancti Francisci de Paula in/ territorio huius Civitatis Montis./

In nomine Domini nostri Amen. Anno Incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo secundo, mensis Martij primo die mensis eiusdem primae Indicionis regnante Serenissimo Domino Domino nostro Rege Alphonso Dei gratia Illustrissimo Rege Aragonum, Siciliae, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comite Barchinone, Duce Athenarum, et Neopatriae, ac etiam Comite Rossilionis, regiminis/ vero eius anno trigesimo septimo salutem Amen./

Nos dominus Iacobus de Orlandino legum doctor, Iudex Trapani// Iacobus de Cangia guerra de Trapano, regia autoritate aflu mine Salso citra Notarius publicus et testes subscripti ad haec/ vocati specialiter, et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur, quod nuper ad nostram adhiens presentiam Honorabilis Iulianus de Brancato civis civitatis Panhormi Procurator constitutus ad haec, et alia Reverendissimi in Christo Patris Ioannis Madalenae Abbatis Monasterij Sanctae Mariae de Fossa nova ordinis/ Cassinensis, ut nobis constat, et vidimus contineri tenore/ dictae procurationis factae manu Matthei de ingueyo notario publico/ Apostolica, et Imperiali autoritate notarij nobis presentavit et ostensit/ et publicari fecit quoddam Privilegium olim temporibus/ retrohactis concessum Monasterio Sanctae Mariae Adriani de Fossa/ nova per quondam Serenissimum Dominum Regem Guglielmum/ bonum continentiae subsequens, et propterea nos praedictos/ Iudicem, et notarium requisivit, et requirit autoritate nostra/ in hac parte officium implorando, ut praedictum privilegium/ in formam publicam ponere, et transtueri deberemus et/ de eodem privilegio transumptum facere ad cautelam in/ futurum dicti Monasterij Sanctae Mariae, et eius procuratoris, et quorum interest quoties opus fuerit, et fidem faciendam apud omnes dictum privilegium vidimus, legimus, et/ discussimus diligenter omni prorsus vitio, et suspicione/ carere, non viciato, non cancellato in aliqua eius parte/ per quod intentio fuit intellectus in aliquo prorsus mutaretur./ Nos vero annuentes petitionem, et requisitionem dicti Procuratoris/ qui supra nomine fore instas, et consonas rationis; cum iusta petentibus/ non sit denegandus iudicialis assensus; idcirco, ad requisitionem// et petitionem ipsius procuratoris et ad cautelam dicti Monasterij, et/ fidem plenariam ubique faciendam quoties opus fuerit supra/ dictum Privilegium transumi fecimus, et in pre-

Transumptum Privilegij concessionis terrarum ecclesiae quae/ hodie est fratrum Sancti Francisci de Paula

sentem forman publicam/ redigi fiducialiter, et transtuli de verbo ad verbum prout iacet/ per manus mei praedicti notarij, et nihil tamen per nos in eo, de eo, vel ex eo acrito, mutato, seu etiam diminuto per quod eorum/ intentio fuit intellectus in aliquo mutaretur: nostra prius in iis/ iudiciaria autoritate legitima interposita, quod quidem privilegium/ talis est videlicet./

In nomine Domini nostri aeterni Salvatoris nostri Iesu Christi. Amen./ Guglielmus divina favente clementia Rex Siciliae Ducatus/ Appuliae conprincipatus Capuae. Ad regiam spectat sollicitudinem/ pia religione pollutibus benivola compassione succurrere/ et eorum iustae petitionis desiderij devotione impartiri dissensum; / ex hoc enim conditore Deo lucri primum consequenti si loca vene-/ rabilia, Deoque dicata opportuna stabilitate firmaverimus/ religiosisque personis in eis locis divinis semper obsequiis inhabi-/ tantibus de nemore Adriani eiusdem Beatae Mariae Virginis pro/ remedio animarum divorum Regum parentum nostrorum damus, ac/ perpetuo concedimus Ecclesiis omnium Sanctorum, et Sancti Placidi, quo-/rum prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani. Aliam/vero in tenimento Trapani inter Montem, et portum/ terras cultas, et incultas, quae sunt in loco, qui dicitur/ Bonagiae sub Fonte Giarzini. Terrarum namque Ecclesiae om-/ nium Sanctorum divisiones incipiunt De Fonte, qui vocatur/ Lingiasella, et distendunt in directum contra meridiem ad/ saxum magnum, et inde vadunt versus occidentem usque ad/ turrone[m] de disis, et circum eunt totum planum, et revertuntur// ad viam et vadunt per viam versus occidentem ad turrone[m] versus, et postea descendunt ad saxum, et deinde descendunt per cristam cristam ad saxum magnum, et vadunt in directum/ versus occidentem in via Montis per spacium cannarum/ octuaginta, deinde revertuntur ad viam publicam et vadunt/ per viam viam contra orientem ad murum antiquum/ de quo pergunt usque ad territorium burgensium subtus mar-/ gium supradicti Fontis Lingiasellae, ibique concluduntur./

Terrae vero Ecclesiae supradictae Sancti Placidi haec sunt in loco qui dicitur Zachalanzir terras capientes in se nunc salmas/ tres, circa vero Ecclesiam terras capientes in se nunc sal-/mas sex, et iuxta alias terras, quae non sunt lavoratoriae/ et in alia parte videlicet: in loco qui dicitur Sidiras terras ca-/pientes salmas quatuor, alio vero in loco, qui est sub turro-/ ne terras capientes in se nunc salmas duodecim. Ut/ autem haec nostra concessio perpetuum robur obtineat hoc praesens scriptum fieri fecimus, et Bulla praebendi nostro regio typario/ impressa sigillari iussimus, et insignum ad urbem felicem/ Panhormi per manus Stephani panhormitanae Ecclesiae electi/ et regij cancellarij. Anno Dominicae Incarnationis Millesimo/ centesimo sexagesimo septimo Mensis Novembris/ indicionis primae, regni vero Domini nostri Guglielmi Dei gratia gloriosissimi, et magnificentissimi Regis Siciliae, Ducatus Appuliae, et Principatus Capuae anno secundo feliciter Amen./ Unde ad futu-

Privilegium
conces-
sionis
terrarum/
Ecclesiae
Sanctorum
omnium/
Regis
Guglielmi
boni./

nunc dicitur
Ecclesiae/
Sancti
Andreae/

Terrae
assignatae/
Ecclesiae
Sancti
Placidi/ quae
nunc dicitur
Sancti/
Francisci de
Paula.

ram memoriam, et ad cautelam dicti Procuratoris, et quorum interest factum est de praemissis presens publicum transumptum per manus mei praedicti notarij sigillo nostro/ solito signatum nostrorum, qui supra Iudicis et notarij, ac testium/ subscriptorum, et titulo roboratum. Datum Trapani Anno, Mense, die// et indicione premissa et testes sunt hi videlicet: Notarius Ioannes de Scanna —/ tello, Notarius Robertus de Asinara. Notarius Franciscus de Milo. Notarius Iaco —/ bus de Micheletto. Notarius Ioannes de Saladino. Notarius Ioannes de/ Pantana. Notarius Ioannes de Fortiano. Notarius Franciscus de Formica/ notarij Trapani/

Ego Iacobus de Orlandini Iudex Trapani/

Ego Notarius Franciscus de Milo publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Notarius Ioannes Scannatello publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Notarius Robertus de Asinara publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Notarius Ioannes Pantana publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Notarius Franciscus de Formica publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Notarius Iacobus de Micheletto publicationi praedictae interfui, et testor./

Ego Iacobus de Caccia guerra, qui supra re-/ gius publicus eiusdem terrae Trapani et per/ totam Vallem Mazariae notarius publicus de praemissis/ vocatus, et rogatus presens publicum transumptum/ feci, scripsi, meoque signo solito signatum 1402.

Collatione Salva

II

Anche ad una prima lettura, a nessuno sfuggono alterazioni lessicali e grammaticali cui il testo indulge, alcune delle quali, oltre a denotare i passaggi di trascrizione, sembrano intaccarne il senso. Da ciò una maggiore attenzione a ricostruirlo senza comprometterne l'originalità, tanto nell'approntare il testo per la stampa quanto nel commento storico ⁽¹⁴⁾.

Alterazioni tuttavia atte a verificarne la portata, avvertite probabilmente dall'amanuense — non certo il notaio per la parte del transunto — che appone il segno + su determinate parole, non evidentemente a caso. È un modo per segnalare la sua perplessità materiale o formale, come a f 100 linee 17 e 24 per il transunto e a f 101 linee 12, 15 e 17 per il documento. C'è poi una + a f 101 linea 22 sull'espressione **in tenimento Trapani**, che sembra bloccare davanti ad una situazione territoriale mutata rispetto al documento del 1167 ⁽¹⁵⁾. Alla quale si potrebbe attribuire un termine, identificando l'amanuense che è sempre ammirevole, chiunque sia stato, perfino quando propone discordanti trascrizioni del casato di appartenenza del notaio tra f 100 linea 1 e f 103 linea 13, o di **conprincipatus** di f 101 linea 12 cui appone + perchè a chiusura dello stesso documento f 102 linea 24 trova **Principatus**, per errore quasi certo nell'incorporare la *et* da parte del precedente amanuense, o di **aliam** per **alia** nel documento f 101 linea 21. Nè mancano cancellature ed evidenti sovrapposizioni di scrittura, segno di disattenzione da un lato, ma di tutela dell'originale dall'altro. Tutte osservazioni da ponderare prima di inoltrarsi in una lettura riflessa, per la quale si richiedono chiose, quelle appunto di cui ora il testo deve essere munito.

La datazione, anzitutto, del transunto, subito dopo la formula rituale **In nomine Domini nostri Amen** ⁽¹⁶⁾. È una datazione contraddittoria, **millesimo quadringentesimo secundo** con **regiminis vero eius trigesimo septimo**, in quanto che Alfonso V il Magnanimo (1396-1458) fu re d'Aragona Sicilia Sardegna a partire dal 1416, toccando il 37° anno nel 1452 ⁽¹⁷⁾. Contraddizione che non può essere sciolta se non ammettendo una svista nella trascrizione materiale, da parte di Provenzano o di un amanuense, precisamente l'omissione di **quinquagesimo** tra **quadringentesimo** e **secundo**, verosimile se riportata alle relative abbreviazioni ⁽¹⁸⁾. Che non è poi una semplice congettura, dal momento che la datazione di chiusura del transunto a stento è letta 1402, perché visibilmente ricalcata su altra, forse la datazione 1167 del documento transuntato, come dall'incertezza del 4 e degli altri due numeri, l'ultimo dei quali sembra più un 7 ⁽¹⁹⁾.

A riprova dell'esatta datazione 1452, oltre alla coincidenza con il 37^o anno di regno, sta il cadere della prima indizione, come recita **mensis Martii p^o die mensis eiusdem** (20). Ma sta anche l'intervento al transunto nella qualità di *Iudex Trapani* di **Jacobus de Orlandino**, (21) che risulta dal 1451 uno dei tre giudici del Magistrato, mansioni cumulate con altre nell'ambito giudiziario, anche per irregolare designazione, al punto da suscitare, con una successiva denuncia, l'intervento reiterato di Simone Arcivescovo di Palermo, Presidente del Regno (22).

Ulteriore conferma che il transunto venne stipulato nel 1452 si può argomentare dalla certezza, per esserne rimasti gli atti, che cinque degli otto notai-testimoni attitarono in quell'anno a Trapani, anche se non è da escluderlo per gli altri tre, tutti **testes subscripti ad haec vocati specialiter, et rogati** (23).

Richiesta di otto notai come testimoni accanto a un **judex Trapani**, quanto meno singolare, che conferiva rilevanza civica ad un atto sul quale si volevano dirimere eventuali contestazioni, certamente per i contenuti del documento originale da transuntare (24).

Il notaio abbinato al magistrato è **Jacobus de Caccia guerra de Trapano** (25) che si nomina cedendo il posto al magistrato della città più ragguardevole, primo firmatario e seguito da sei degli otto testimoni-notai e dal notaio redattore dell'atto (26). Della cui attività, purtroppo, non si possiedono gli atti nel fondo Notarile dell'Archivio Storico di Trapani (27).

Ad esibire il documento da transuntare è **Julianus de Brancato**, designato **honorabilis e civis Panhormi**, che interviene nella qualità di **procurator constitutus ad haec et alia** (28). Una procura che, **factae manu Matthei de ingueyo notario publico, Apostolica et Imperiali auctoritate**, (29) proveniva da lontano, da parte **Reverendissimi in Christo Patris Ioannis Maddalena Abbatis Monasterij Sanctae Mariae de Fossa nova ordinis Cassinensis** (30). In virtù della procura, **Julianus de Brancato**, presentò, mostrò e dispose che fosse pubblicato **quoddam Privilegium olim temporibus retrohactis concessum Monasterio Sanctae Mariae Adriani de Fossa nova** (31). Una località, **Fossa nova**, designata in due modi per l'aggiunta di **Adriani** dopo il titolo identico **Sanctae Mariae** (32), tanto da indicare due monasteri diversi ma dipendenti (33).

Proporre in forma pubblica e redigere il transunto del Privilegio fu richiesto al giudice e al notaio **ad cautelam dicti Monasterij Sanctae Mariae**, dal cui abate era partita l'iniziativa, il Monastero di Fossanova nel Lazio, come si evince dall'aggiunta **et eius procuratoris**, cui segue, come in seconda istanza, un generico **et quorum interest quoties opus fuerit** (34).

Un Privilegio che, per godere di credibilità verso tutti, il magistrato e il

notaio esaminano, leggono e discutono diligentemente, accertandone l'integrità in ogni sua parte, senza alcuna menomazione, vizio o cancellatura. Tutte operazioni alle quali non ci si può esimere d'ufficio, tanto più che la richiesta del procuratore, nella qualità, è consona all'ordinamento giuridico. A cui pure accede un **iudicialis assensus** e ancora più sotto **nostra prius in eis iudiciaria autoritate legitima interposita** del magistrato della Città, appunto **judex**, al quale, per essere stato protagonista fin dall'inizio, si riferiscono in prima persona i plurali dello stile notarile, ossia gli adempimenti che vengono posti in essere, mentre quelli propri del notaio sono annotati al singolare ⁽³⁵⁾.

Espletati i quali, la trascrizione e la pubblicazione **fiducialiter** del Privilegio **de verbo ad verbum** risultano finalizzate a soddisfare il procuratore, a cautelare il Monastero di Fossanova nel Lazio e a dichiarare ovunque l'autenticità del documento **ad fidem plenariam ubique faciendam quoties opus fuerit**⁽³⁶⁾.

Clausola, quest'ultima, che attiene alla validità universale e perpetua di un Privilegio rivendicato dopo poco meno di tre secoli, probabilmente in circostanze in cui, nel luogo di redazione del transunto o altrove, se ne paventava la giusta considerazione. O forse la sua mancata esibizione può aver violato un diritto a cui si chiede risarcimento, implicitamente. In ogni caso l'accesso al magistrato della Città, non essendo usuale per un Monastero così distanziato per spazio e giurisdizione, fuori del regno di Alfonso V il Magnanimo, se da un lato circoscriveva nel territorio la rivalutazione di diritti, doveva appuntarsi o prevenire precise violazioni. Che poi il tenore del documento trascritto, riguardante cessione di terre a due Chiese, precisa come diritti connessi con la proprietà. Appunto un turbamento dei loro reali contorni non potrà essere compreso senza la particolareggiata acquisizione del Privilegio inserito nel transunto ⁽³⁷⁾.

E tuttavia nella ricerca di chiarezza non va tralasciata la data, il 1452, tanto da parte del Monastero richiedente, quanto da parte dei mutamenti intercorsi nella Sicilia in genere, nei rapporti tra istituzioni ecclesiastiche e regno in specie, ma anche nel servizio religioso effettivamente svolto a quell'epoca proprio nelle due Chiese. Ora per il Monastero di Fossanova nel Lazio la data coincide con il passaggio alla "commenda", la cui prossimità l'ultimo abate regolare, appunto **Joannes Maddalena**, non ignorava, intervenendo in una situazione già a lui sfuggita ⁽³⁸⁾. In Sicilia, peraltro, pesava la politica fiscale di Alfonso V il Magnanimo, dalla quale non era facile essere esenti se non per concessioni e consuetudini approvate, sulle quali la presentazione del Privilegio costituiva un antecedente ⁽³⁹⁾. Né va dimenticato l'ambito locale, dove vertenze protrattesi tra Trapani e la Città del Monte sfioravano almeno

parzialmente le terre di una di quelle Chiese ⁽⁴⁰⁾. Ciò che sembrerebbe giustificare l'accesso al magistrato di Trapani per terre di una Chiesa, che forse ancora solo i montesi ritenevano pacificamente possedute dalla loro *Universitas* ⁽⁴¹⁾.

Resta da constatare come il servizio religioso nelle due Chiese non venisse più svolto da eremiti o monaci almeno dal 1430, segno dell'abbandono delle due fondazioni, dove erano subentrati presbiteri da Trapani, proprio mentre la dipendenza con Fossanova perdurava per *ecclesia sancti Nicolaj de Menta*, inserita nello stesso *territorio Montis* e non eccessivamente distante da ambedue le Chiese per le quali invece si esibiva ora il Privilegio ⁽⁴²⁾.

Per questo complesso di situazioni intersecantesi, congiuntamente si sviluppava la prestazione del magistrato di Trapani e del notaio, che non consisteva in un comune transunto, ma si configurava, per l'**assensus iudicialis** e per **nostra prius in iis iudicaria autoritate legitima interposita**, quale sentenza di primo appello, della quale la testimonianza degli otto notai costituiva supporto, sicchè l'atto doveva essere sigillato tanto dal solito sigillo del notaio, ma anche da quello del primo intestatario **per manus mei predicti notarij sigillo nostro solito signatum nostrorum, qui supra Iudicis et notarij**, oltre alla sottoscrizione dei testi, e corroborato dal titolo ⁽⁴³⁾.

III

Il documento transuntato non ha intestazione e già nel transunto è chiamato **Privilegium**. In apertura la formula rituale **In nomine Domini nostri aeterni Salvatoris nostri Iesu Christi**, attestata per i diplomi di Guglielmo il Buono ⁽⁴⁴⁾; segue la dicitura **Guglielmus divina favente clementia Rex Siciliae Ducatus Appuliae conprincipatus Capuae**, non meno consueta ⁽⁴⁵⁾. Dell'intervento regio si enunciano le motivazioni, e per prima la **solicitudo** di soccorrere con benevola compassione quanti si dedicano devotamente all'ascesi **pia devotione pollutibus** e di concedere un trasferimento-distacco alla loro giusta richiesta per desiderio di devozione **et eorum iustae petitioni desiderij devotione impartiri dissensum** ⁽⁴⁶⁾. Da ciò ne consegue che primo a ricevere onore è proprio Dio, con l'aiuto del quale si dispone che **loca venerabilia, Deoque dicata** siano consolidati con opportune ristrutturazioni **opportuna stabilitate firmaverimus** e per mezzo di eremiti **religiosisque personis** ⁽⁴⁷⁾ che per officiarli verranno ad abitarli dal bosco di Adriano dedicato alla Beata Vergine Maria **in eis locis divinis semper obsequiis inhabitantibus de nemore Adriani eiusdem Beatae Mariae Virginis**, ossia dal Monastero di Santa Maria di Adriano ⁽⁴⁸⁾. Né manca

una nota di famiglia: il bisogno — dovere per un re sotto tutela — di suffragare le anime dei re trapassati ⁽⁴⁹⁾.

A beneficiare direttamente di tali concessioni — giova notarlo — in perpetuo, non è una schiera di eremiti che giungono da altro territorio, quanto due Chiese preesistenti alla donazione **damus, ac pepetuo concedimus Ecclesiis omnium Sanctorum, et Sancti Placidi** ⁽⁵⁰⁾. Né, tanto meno, oggetto della donazione sono le due Chiese, abbisognevole di restauro e probabilmente in stato di degradante abbandono non compatibile con la loro venerabilità. Per rivalorizzare la quale occorreva un servizio continuato, che non si effettuava da tempo. Da qui la sollecitudine regia per quelli definiti **loca venerabilia** nel 1167, la cui antichità difficilmente poteva riguardare impianti degli inizi dell'epoca normanna ridotti al disfacimento, ma doveva spingersi oltre ⁽⁵¹⁾.

Per la ricerca di tale venerabilità possono essere utilizzati i titoli delle due Chiese, segno della fioritura di culti all'epoca della fondazione.

Sulla prima, **Omnium Sanctorum**, si possono istituire paragoni con similari intitolazioni nella zona, risultando da documenti una Chiesa a Messina ed un Ospedale a Palermo fondato da Matteo di Aiello sotto Guglielmo I, commenda degli Ospitalieri, certamente esistente nel 1182 ⁽⁵²⁾. Punto di partenza è ovviamente costituito dalla memoria liturgica apparsa in oriente per la prima domenica dopo Pentecoste a partire dal sec. IV, precisamente dalla comunità antiochena estesa agli altri calendari; mentre in occidente il 13 maggio del 609 o 610 è la consacrazione del Pantheon a Roma, *ecclesiam Beatae Mariae semper Virginis et omnium martyrum*, c'è un oratorio in San Pietro dove monaci celebrano anche la memoria di tutti i santi, e solo con Gregorio IV (827-844) si ha un trasferimento della festa al 1 novembre ⁽⁵³⁾. Altra indicazione concerne l'uso in Sicilia, come in Calabria, dei rituali antiocheno ed alessandrino ⁽⁵⁴⁾.

Non meno singolare l'intitolazione dell'altra Chiesa **Sancti Placidi**, il cui culto, acclamate le falsificazioni medievali con le quali appariva legato a San Benedetto ed a Messina, bisogna verosimilmente ricondurre ad un martire in Sicilia ricordato dal Martirologio Geronimiano. Un culto quasi esclusivo della zona, che, per le storpiature del nome in *Blasius*, più conosciuto e venerato, allorchè ne svanì la memoria, rimanda probabilmente a tempi remoti rispetto al 1167 ⁽⁵⁵⁾.

Intitolazioni simili, per arcaicità e per dislocazione fuori l'abitato, indirizzano verso il monachesimo, di cui permangono scarse vestigia nella Sicilia occidentale, più per mancanza di fonti che per presunta inesistenza perfino nel periodo arabo. I dati certi lo legano all'Egitto del IV sec. ed alla costa africana, ma anche all'aristocrazia romana delle ville senatoriali riutilizzate per fi-

impianti adiacenti. Connotazioni, del resto, da relativizzare alla qualifica di eremitaggi che due Chiese fuori la cinta muraria e distanziate da città potevano vantare, ma anche al tempo in cui fiorivano, quello genericamente prenormanno ⁽⁵⁸⁾.

Appunto alle terre donate si riallaccia l'ubicazione di ciascuna di esse, **quarum prima sita est in territorio Montis Sancti Iuliani. Aliam vero in tenimento Trapani.** Dove la diversificazione tra *territorio* e *tenimento* deliberatamente confronta con l'assetto morfologico ⁽⁵⁹⁾. Con il quale coincidono le precisazioni sulla natura delle terre, come confermato di seguito dalla particolareggiata descrizione, **inter Montem et portum terra cultas**, pronte quindi alla lavorazione perchè già coltivate, **et incultas, quae sunt in loco, qui dicitur Bonagiae sub Fonte Giarzini**, altre allora da dissodare completamente perchè incolte, in una località addirittura limitrofa ad una sorgente d'acqua ⁽⁶⁰⁾.

Soltanto dopo l'ubicazione si passa ai limiti territoriali in cui le terre si trovano situate, distintamente per ciascuna Chiesa, in località separate, appartenenti, sebbene a titolo diverso, alla Città del Monte ed a Trapani ⁽⁶¹⁾.

La prima Chiesa ad essere nominata **omnium Sanctorum**, se in ordine di prestigio o di antichità o di entità della donazione non viene palesato, mentre sembrerebbe più logico accordare precedenza a quella più prossima ad una città, dato che Trapani e la Città del Monte non dovevano di molto differenziarsi ⁽⁶²⁾. I confini delle terre assegnate iniziavano da una sorgente d'acqua **de Fonte, qui vocatur Lingiasella** ⁽⁶³⁾ ed insistevano sotto altra sorgente d'acqua **sub Fonte Giarzini** ⁽⁶⁴⁾, certamente garanzia per la riuscita dell'opera di bonifica che sottintendeva agli scopi della donazione ⁽⁶⁵⁾. Terre al demanio probabilmente provenienti da unico appezzamento, dove nel V sec. sorgeva una villa senatoriale dei Nicomachi, i cui resti erano massi di antica costruzione, **murum antiquum** più sotto indicato, ma anche altri reperti ⁽⁶⁶⁾. Una vasta area che può essere calcolata approssimativamente ad oltre 95 salme da *Lingiasella* a *Giarzini*, anche se quest'ultima sorgente non vi risultava incorporata. La descrizione dettagliata, anzi, iniziando **de Fonte qui vocatur Lingiasella** ed ivi concludendosi, denota una valorizzazione del sito, all'estremo limite orientale, dove era impiantata la Chiesa ⁽⁶⁷⁾. Non si spiega altrimenti l'aver posto come punto base **sub Fonte Giarzini** per poi iniziare e concludere la descrizione **de Fonte qui vocatur Lingiasella**, nelle cui immediate vicinanze infatti ancora si scorgono resti di muri perimetrali, un gradino di ingresso ed altri dettagli, su un piccolo poggio, che attestano un edificio prenormanno ⁽⁶⁸⁾. L'intera estensione di terre che viene donata, anche se abbandonata nel 1167, conservava le tracce di passaggi obbligati, la **via Montis** e la **via publica**, distinte e in-

crociantesi, a meno di un quarto dell'intero appezzamento, proprio sotto questo edificio, identificabile con la Chiesa, nelle cui adiacenze rimanevano, fino all'alluvione del 1976, i resti di un ponte romano (69).

I particolari descrittivi del paesaggio e gli orientamenti dei punti cardinali non lasciano dubbi sulla conoscenza di quei luoghi da parte dell'estensore del documento: **saxum magnum, turrone de disis, totum planum, per spatium cannarum octuaginta, murum antiquum**. Lo confermano le differenze tra **saxum** e **saxum magnum**, tra le due vie, le dizioni per **crisam crisam** e per **viam viam**. Ma anche il **murum antiquum**, punto di diramazione da cui i confini si dipartono per toccare un terreno ben identificato e lavorato **territorium burgen-sium**, notevole per conformazione ed estensione, collocato in prossimità dell'acqua **subtus margium supradictae Fontis Lingiasellae, ibique concluduntur**(70).

Né meno puntuale l'altra descrizione delle terre assegnate alla Chiesa **Sancti Placidi**, dimezzate a confronto della prima concessione e senza ricorso ad alcuna delimitazione, trattandosi di diversi appezzamenti non continui ed indicati dalle località o da altri raffronti. L'orientamento pure cambia, appostandosi dalle falde del Monte verso Trapani, in loco **qui dicitur Zachalanzir terras capientes in se nunc salmas tres**, per sostare attorno alla Chiesa **circa vero ecclesiam terras capientes in se nunc salmas sex** (71). Dove la maggiore estensione sottolineata dal **nunc** non appare casuale in quanto rimanda ad una situazione precedente di uno spazio circoscritto pertinente alla stessa Chiesa, confermata preesistente ed ora, per motivi non dichiarati, consolidata anche nell'allargamento dei suoi possedimenti (72). Ciò che viene focalizzato avvertendo che tale ampliamento a sei salme è allocato **iuxta alias terras, quae non sunt lavoratoriae**, e non si possono lavorare per motivi indipendenti dalla volontà umana, cioè per la morfologia del terreno, seppure in pianura (73). Diversa la condizione dell'altro appezzamento **in alia parte videlicet in loco qui dicitur Sidiras terras capientes salmas quatuor** (74). Finalmente in altro luogo ancora l'appezzamento più esteso, fertile quanto le terre non esplicitamente dichiarate **non lavoratoriae**, nonostante situato **sub turrone terras capientes in se nunc salmas duodecim**. Un'estensione, a parte quella circostante la Chiesa, anche qui più larga come a Zachalanzir, per il **nunc** che ritorna a conferma di più stretti ambiti in cui si estendeva lo stesso appezzamento non necessariamente di pertinenza anteriore della Chiesa (75). Complessivamente si riconoscono proprietà della Chiesa 25 salme, **in tenimento Trapani**, configurantesi in un rettangolo da nord a mezzogiorno, alle falde del Monte, a seguito di ampliamenti di varia natura (76).

La regale concessione, a questo punto, giustifica la redazione scritta **ut**

autem haec nostra concessio perpetuum robur obtineat hoc praesens scriptum fieri fecimus, mentre ordina che sia sigillata Bulla praebendi nostro regio typario impressa sigillari iussimus, et insignum ⁽⁷⁷⁾. Non manca, evidentemente, il nome del firmatario competente, Stefano di Perche, arcivescovo eletto di Palermo e cancelliere regio **ad urbem felicem Panhormi per manus Stephani panhormitanae Ecclesiae electi et regii cancellarij**, nelle circostanze che confermano, senza giorno, la data, mese di novembre 1167, indizione I, e la chiusa consueta ⁽⁷⁸⁾.